



ORDINANZA MUNICIPALE **sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione** (del 9 febbraio 2018)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

richiamati

- Il Regolamento comunale;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 ed relativo Regolamento di applicazione (RLear) del 16 marzo 2011;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 ed il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- gli artt. 107 e 192 della Legge Organica comunale (LOC) e artt. 23, 24 e 44 del relativo Regolamento di applicazione (RALOC);

ORDINA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2

Definizioni

¹Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e della RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo segnatamente sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3

Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- b) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o per eventi particolari (art. 19 Lear);
- c) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e

- delle condizioni di rilascio (art. 31 Llear);
- d) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Llear);
- e) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi;
- f) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);
- g) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Llear);

Art. 4

Competenze di controllo delegate

Il Municipio, tramite la Polizia Malcantone Est con sede a Bioggio, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Llear);
- b) età e numero degli avventori (art. 14 e 36 Llear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. 23-25 Llear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Llear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Llear);
- f) divieto di fumo (art. 35 Llear).

Art. 5

Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il gerente è tenuto a darne immediata comunicazione al Municipio, all'ufficio del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III

Apertura e chiusura

Art. 6

Notifica dell'attività

¹Il gerente notifica al Municipio al più tardi entro il 1° gennaio di ogni anno con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia Malcantone Est con almeno 15 giorni d'anticipo.

³ Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv. 4 e 5.

⁴Qualora le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

⁵Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

⁶Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territoriale competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

Art. 7
Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

²Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia Malcantone Est almeno 15 giorni prima dell'evento.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

⁵In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia Malcantone Est territorialmente competente.

Art. 8
Aperture annuali straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Festa Nazionale: sino alle ore 02.00
- Natale: sino alle ore 02.00
- San Silvestro: notte libera

CAPITOLO IV
Disposizioni varie

Art. 9
Allontanamento da parte del gerente o della polizia

¹Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

²Il gerente può chiedere l'intervento della Polizia Malcantone Est nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 10
Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia Malcantone Est almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11
Rispetto della quiete

¹Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

²Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando comprovata è l'assenza di disturbo al vicinato.

CAPITOLO V

Manifestazioni o intrattenimenti musicali

Art. 12

a) In generale

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento della modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13

b) autorizzazione

¹La richiesta d'autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia Malcantone Est, almeno 15 giorni prima dalla data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a) Giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) Numero di avventori previsto;
- c) Misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

CAPITOLO VI

Tasse

Art. 14

Tassa deroga d'orario

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 50.00 una tantum.

²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 15

Tassa permessi speciali

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da CHF 60.00 a CHF 1'000.00 a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16

Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 70.00 all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di CHF 500.00

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con

cui sono state riscontrate irregolarità.

Art. 17
Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di CHF 500.00.

CAPITOLO VII

Sanzioni

Art. 18
Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (artt. 3 e 6 della presente Ordinanza).

²La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear

³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.

Art. 19
Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) Per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) In caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) Nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) In caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) In caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 20
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 21
Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici del 20 gennaio 2015 e ogni precedente disposizione adottata.

Art. 22
Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi del Comune in data 9 febbraio 2018 a norma dell'art. 192 LOC.

Durante I periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato


Il Sindaco:


Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:


Giuliano Lippmann

Ris. Mun. 60/2018